



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

□ Via Circonvallazione 29 - 09040 FURTEI

Tel. □ 070/930371 Fax 0709305035 E-mail segreteria.furtei@tiscali.it

- Codice Fiscale 82003600929

REGOLAMENTO COMUNALE COMPAGNIA BARRACELLARE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 del 29.11.2010,
dichiarata immediatamente esecutiva.

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita nel Comune di Furtei una Compagnia Barracellare organizzata, regolata e disciplinata in conformità alla disposizione della Legge Regionale n° 25 del 15/07/1988, e sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

La compagnia Barracellare ha sede legale presso Corso Vittorio Emanuele III (ex Municipio).

La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei loro componenti avvengono nel rispetto del principio del volontariato.

Art. 2 – COMPOSIZIONE E DURATA

Il numero complessivo dei componenti la Compagnia Barracellare nonché il numero degli ufficiali e dei graduati, è determinato come segue:

1. Capitano
2. Tenenti n° 1 e da 2 o più graduati;
3. da 10 e fino a 20 Barracelli;
4. Segretario

La compagnia barracellare è costituita nel periodo compreso fra il 1° ottobre e il 31 Dicembre, dura in carica 3 anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune o dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova Compagnia.

Art. 3 – FUNZIONI ORDINARIE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare svolge le funzioni previste dall'art. 2 della L.R. N° 25/88, le stesse devono essere svolte nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza.

Possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nei casi previsti dagli articoli 3-5-10-30 della L.R. n°25/88.

Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:

- 1) salvaguardare le proprietà affidatele in custodia dai proprietari assicurati verso un corrispettivo determinato secondo le modalità e importi previsti nel tariffario allegato al presente regolamento;
- 2) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
 - protezione civile;
 - prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal D. L. vo n° 152 del 03.04.2006, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali, e di abbandono dei rifiuti su area pubblica;
- 3) collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nello ambito delle seguenti materie:
 - salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
- 4) salvaguardia del patrimonio comunale, siti fuori dalla cinta urbana, e all'interno della stessa, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione. Le forme di collaborazione con il corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente;

5) Tutte le altre funzioni, a carattere temporaneo, che l'amministrazione comunale ritenga possano essere affidate alla Compagnia Barracellare per l'esercizio di attività, per conto e nell'interesse del Comune compatibilmente con le competenze attribuite dalla normativa vigente. Le predette funzioni di volta in volta individuate e affidate con deliberazione di Giunta Comunale che ne stabilisce le modalità di espletamento e il periodo di durata.

Art. 4 – ALTRE ATTIVITA' DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi del presente regolamento, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti con forze di Polizia locali quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dalla autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

La Compagnia Barracellare è tenuta a far rispettare le ordinanze e i regolamenti comunali di competenza nelle materie sopracitate.

Nell'espletare tali compiti dovrà privilegiare, per quanto possibile, l'attività di prevenzione.

Art. 5 – REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. Maggiore età;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver subito condanna a pene detentive per il delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
4. non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici;
5. assolvimento della scuola dell'obbligo o in caso contrario, dare dimostrazione di sapere leggere e scrivere;
6. idoneità fisica;
7. potersi validamente obbligare;
8. residenza nel Comune di Furtei da almeno tre anni.

La dimostrazione di cui al punto 5 è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato da rilasciare entro 10 giorni dalla nomina.

Si prescinde dal requisito di cui al punto 5 qualora l'interessato abbia già fatto parte della Compagnia Barracellare per un periodo non inferiore a tre anni o di cinque se si propone per la carica di Capitano.

Gli ufficiali ed i graduati, oltre ai requisiti di cui al primo comma del presente articolo, devono possedere:

1. aver compiuto 25 anni di età;
2. possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Furtei;
3. possedere regolare patente di categoria B.

Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbia reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

La carica di componente la Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale di Furtei.

I barracelli non possono, senza giustificato motivo, esimersi dal servizio loro assegnato.

In caso di legittimo impedimento, il Capitano, dopo suo accertamento personale, potrà concedere la dispensa dal servizio.

I barracelli in nessun caso possono prendersi il libero arbitrio di assumere aiutanti, ne farsi sostituire anche momentaneamente.

I barracelli in servizio dovranno essere sempre muniti di distintivi e della patente ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della L.R. 25/88.

In servizio essi dovranno sempre tenere il contegno dignitoso e corretto che s'addice alle persone addette ai servizi pubblici, tenere sempre in ordine e decoro la divisa.

Della dotazione tecnica delle divise, dovrà presentarsi al Comune, idoneo rendiconto annuale da cui risulti l'acquisto delle stesse e la consegna ai barracelli, secondo le assegnazioni fatte dall'assessorato regionale per l'acquisto di attrezzature, i cui contributi non potranno essere suddivisi fra i barracelli.

Art. 6 CRITERI DI PREFERENZA DEI BARRACELLI

I requisiti preferenziali per la nomina dei barracelli saranno nell'ordine:

- essere proprietario di beni oggetto di tutela da parte della compagnia;
- conoscenza del territorio;
- attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti elencati nell'articolo 2 della L.R. 25/88.

Art. 7 – COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo degli addetti al servizio barracellare. In particolare il Capitano forma le pattuglie e le sorveglia, tiene nota dei permessi, delle assenze, delle infrazioni alla disciplina, delle punizioni inflitte, dando di tutto comunicazioni al segretario della compagnia per le opportune annotazioni sul registro del personale.

Per essere nominato Capitano, oltre ai requisiti previsti dal precedente art. 5 è necessario possedere i seguenti requisiti:

- aver compiuto 25 anni di età;
- aver fatto parte di una Compagnia barracellare per almeno cinque anni o abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, nell'Arma dei Carabinieri e nella Polizia Municipale;
- possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente del Comune di Furtei;
- possedere regolare patente di categoria B.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano di servizio.

Art. 8 – MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il Consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per la attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco del Comune di appartenenza della Compagnia provvede alla nomina del capitano, il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Pretore competente per territorio, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la Compagnia Barracellare e lo sottopone all'approvazione della Giunta stessa che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati al precedente art. 5) , ne delibera la costituzione. Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare. Gli ufficiali ed i graduati sono eletti a maggioranza e con scrutinio segreto da tutti i componenti la Compagnia per l'occasione presieduta dal Sindaco e con la assistenza del segretario che redigerà il verbale.

Nel caso in cui la compagnia venga riconfermata per il successivo triennio secondo le modalità stabilite al precedente art. 2), il Consiglio Comunale dovrà provvedere a designare il nuovo capitano sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto.

Art. 9 – IMMISSIONE IN SERVIZIO

L' effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata alla attribuzione da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n° 348. In difetto di tale attribuzione la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato ai sensi dell'art 12 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979 n° 348, il tipo di armi che i componenti della Compagnia sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro dieci giorni successivi alla notifica della attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge davanti al Sindaco, il quale ultimate le formalità del giuramento provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della Compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo art. 36 possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati nel presente regolamento e durano in carica fino al completamento del triennio.

Art. 10 – NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dal Capitano su conforme deliberazione della Compagnia barracellare e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della Compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

Al segretario che assista alle riunioni della Compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Nell'espletamento delle funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia.

Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa ricostruibile per le spese minute e per l'ordinaria amministrazione per un importo non superiore di euro 1000,00.

La gestione del fondo cassa affidato al segretario economo avverrà secondo le modalità descritte nel regolamento comunale per il servizio economato.

La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia, oltre che alle ore di servizio prestate.

Al segretario viene corrisposto un compenso stabilito dalla Compagnia.

Il segretario terrà la gestione e situazione delle ore di servizio della Compagnia Barracellare.

Art. 11 – CONTABILITA' E AMMINISTRAZIONE

La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia.

La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei seguenti registri contabili:

1. registro personale della Compagnia nel quale dovranno essere giornalmente annotati:
 - le pattuglie comandate in servizio;
 - le zone da sorvegliarsi;
 - le assenze le mancanze commesse e le punizioni inflitte.
2. registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio;
3. registro dei danneggiati e dei danneggianti;
4. registro delle tenture;
5. registro delle notifiche;
6. registro degli imputamenti;
7. registro delle udienze barracellari;
8. registro giornale di cassa;
9. registro di protocollo.

I registri prima di essere utilizzati dovranno essere numerati in ciascun foglio e portati al Comune per essere vidimati dal Sindaco o da un suo delegato che ne darà atto in calce all'ultimo foglio.

Il segretario è obbligato alla tenuta del bilancio, del libro mastro delle entrate e delle uscite, delle reversali d'incasso e dei mandati di pagamento.

Le funzioni di tesoreria della Compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del segretario della Compagnia.

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare al Sindaco un rendiconto contabile in triplice copia sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 17 comma 6 della L.R. n°25/88, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate rimosse, i prelievi e i pagamenti eseguiti nello anno, ed il fondo cassa finale.

Copia del rendiconto dovrà essere trasmessa, a cura del Comune, all'Assessorato Regionale competente in materia di polizia locale, una copia rimane depositata nell'archivio comunale, mentre la terza copia resta alla segreteria.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile ed amministrativa della Compagnia Barracellare a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

Il segretario dovrà presentare al Sindaco ad ogni sua richiesta i registri barracellari e depositarli nell'archivio comunale dopo ultimata la gestione.

Il mancato deposito dei registri comporterà l'applicazione di una sanzione come previsto nel tariffario che verrà approvato dalla Giunta Comunale.

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario d'ufficio fissato dal Capitano in relazione alle esigenze stagionali.

Nei periodi di raccolta e di vendemmia il servizio dovrà essere garantito anche nelle ore pomeridiane, comunque l'ufficio dovrà restare aperto almeno una volta la settimana nell'ora pomeridiana.

Infine l'obbligo di rilasciare dietro richiesta scritta degli interessati, copia degli atti contenuti nei registri dietro compenso previsto nel tariffario.

Art.12 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Le entrate della Compagnia Barracellare sono quelle previste dal comma 3 dell'articolo 17 della L.R. n° 25/88, in particolare sono costituite:

1. dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
2. dai diritti di assicurazione di cui all'articolo 20 della L.R. n° 25/88;
3. dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli art. 44, 45, 46 e 47 del R.D.14/07/1898 N° 403;
4. dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
5. da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Nella ripartizione degli utili, si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 18 della L.R. n° 25/88, la quale stabilisce che la ripartizione degli utili deve essere fatta tra i componenti in proporzione all'attività effettivamente prestata sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili dei contributi e dei premi. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili fra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 13 del presente regolamento prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.

La ripartizione degli utili, in funzione delle maggiori responsabilità di carica all'interno della Compagnia viene così suddivisa:

- Capitano 20% ; a titolo di indennità di carica oltre ai gettoni per le ronde;
- Ufficiali 5%; a titolo di indennità di carica oltre ai gettoni per le ronde;
- Graduati 1% a titolo di indennità di carica oltre ai gettoni per le ronde;
- le restanti parti ai componenti la Compagnia Barracellare che hanno effettivamente partecipato alle ronde.

Sono ammesse sul predetto fondo esclusivamente anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione. Prima di procedere alla ripartizione degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

1. gli emolumenti dovuti al segretario;
2. le spese per liti, perizie e di amministrazione;
3. tutte le spese concernenti il servizio barracellare.

Sul fondo destinato alle spese di funzionamento sono ammessi prelievi parziali a titolo di acconto. Le controversie fra il segretario ed i componenti la Compagnia per la ripartizione degli utili possono essere risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Art. 13 – RESPONSABILITA' DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame purché tenuto in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.

La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni a beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori con sentenza passata in giudicato, negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni, salva azione di rivalsa nei confronti dei responsabili. Delle obbligazioni verso gli assicurati la Compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il restante 30% frutto delle entrate di cui all'articolo 12 punti 3 e 4 costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Le infrazioni e le sanzioni disciplinari nei confronti dei componenti la Compagnia Barracellare sono stabilite dall'articolo 23 della L.R. n°25/88.

La sanzione pecuniaria come previsto nel tariffario dovrà essere versata al Segretario entro le ventiquattro

ore dalla sua applicazione.

Le sanzioni rimosse saranno equiparate alle entrate di cui all'articolo 17 della L.R. n° 25/88 3° comma punto 5 e ripartito, a fine esercizio, fra tutti i barracelli esclusi quelli oggetto dei provvedimenti disciplinari.

Durante l'esercizio barracellare nessun membro della Compagnia potrà dimettersi senza giustificato motivo, riconosciuto dalla Compagnia e dalle competenti autorità amministrative. Se il motivo non sarà ritenuto valido, il dimissionario perderà ogni diritto sugli utili della Compagnia.

I barracelli verranno sospesi solo nei casi previsti dall'articolo 24 della L.R. n°25/88.

Il servizio di notifica semplice viene disimpegnato dal messo comunale, il compenso attribuitogli viene stabilito nel tariffario, con rivalsa verso le parti, ed in tutti i casi in cui l'atto del messo sia espressamente richiesto dalla legge, sempre che la notifica sia effettivamente dal messo eseguita.

Art. 14 – ASSICURAZIONE E DENUNCIA

Entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio della Compagnia (1) e per gli anni successivi entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno, tutti gli interessati sono in obbligo di presentare la denuncia dei beni di cui all' art. 35 R. D. n. 403/1898. Questa deve essere redatta e firmata in doppio originale, uno dei quali, sottoscritto dal Segretario, verrà restituito al denunciante. Trascorso detto termine e sino a quando non sarà provveduto d'ufficio alla denuncia, non saranno ammessi gli imputamenti fatti dai proprietari che non avranno fatto la denuncia e la Compagnia non risponderà dei danni verificatisi fino alla data degli accertamenti d'ufficio o della presentazione della denuncia da parte dei proprietari.

Le denunce d'ufficio debbono essere effettuate entro giorni 120 (centoventi) dall'inizio della gestione e cioè dalla data di immissione in servizio.

Trascorso questo termine la Compagnia non ha alcun diritto di applicare le penali di cui ai commi seguenti e risponde egualmente dei danni verso i proprietari che presenteranno comunque la denuncia.

Per ciascun accertamento d'ufficio dei beni soggetti ad assicurazione obbligatoria secondo l'annessa tariffa, in caso di omessa denuncia da parte dell'interessato è dovuta alla Compagnia a titolo di rimborso delle spese di accertamento la soprattassa del 30% sull'importo dell'intera denuncia.

Tale soprattassa sarà del 5% per coloro che presenteranno la denuncia dopo scaduto il termine prefissato ma prima che si addivenga all'accertamento d'ufficio.

NOTA 1- Si deve distinguere la data di costituzione (V. art. 9 c. 2 L. R. n. 25/88) da quella di effettiva immissione in servizio della Compagnia. Quest'ultima infatti dipende dall'acquisizione per tutti i componenti della qualifica di agente di P. S. (art. 13 c. 1 L. R. 25). Solo da quest'ultima data si può far decorrere, il termine per le denunce delle proprietà, nonché la durata triennale dell'esercizio (dal combinato disposto nei cc. 1 e 5 dell' art. 13 L. R. n. 25/88).

ART. 15 - RICORSI

Contro le denunce d'ufficio effettuate dalla Compagnia è consentito ricorrere ai sensi dell' art. 4 comma 3 della L. R. 15.07.1988, n. 25, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

ART. 16 - PUBBLICITÀ DELL'APERTURA DELL'UFFICIO

Il Capitano ha l'obbligo di far conoscere al pubblico il tempo e il luogo dove si ricevono le denunce nonché l'orario d'ufficio.

ART. 17 - ASSICURAZIONI E INDENNITÀ

Le tariffe di assicurazione nonché le indennità sono nel tariffario approvato con deliberazione della Giunta Comunale all'inizio della gestione e potranno essere adeguate ogni tre anni, con le modalità di cui all' art. 20 della L. R. n. 25/88.

Chi assicura il bestiame dovrà dimostrare di essere il legittimo proprietario, esibendo a richiesta il

bollettino di proprietà a norma del Regolamento abigeato.

ART. 18 - FURTI E DANNEGGIAMENTI DI BESTIAME

La Compagnia risponderà dei furti e dei danneggiamenti alle colture ed al bestiame assicurati.

Nel periziare questi ultimi danni si terrà conto se il bestiame è curabile o meno e se il danno produce una deformità permanente.

Se il proprietario ricava dalla vendita dell'animale una somma inferiore al valore assicurato la Compagnia lo rifonderà della differenza. In ogni caso il proprietario non dovrà percepire, da parte della Compagnia, una somma maggiore del valore assicurato.

In caso di morte, quando si possa accertare che essa è avvenuta per causa naturale, la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

ART. 19 - DENUNCIA - ESENZIONE

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell' art.. 8 della L. 02/08/1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.

La Giunta comunale, prima di decidere il ricorso, potrà chiedere un concordato preliminare tra il ricorrente e la Compagnia.

L'assicurazione degli ovini e dei caprini, non essendo prevista nell' art.. 35 del R. D. 403/1898 citato, può essere soltanto facoltativa.

ART. 20 - ATTI DELLA SEGRETERIA

Il Segretario riceverà le denunce e rilascerà a ciascun denunciante una polizza da lui sottoscritta con l'indicazione del giorno della denuncia, dei singoli beni denunciati e delle relative tariffe pagate.

Contestualmente alla denuncia, deve essere versata la tariffa di assicurazione stabilita.

ART. 21 - DENUNCE INFEDELI

La Compagnia può, durante l'esercizio, riesaminare le denunce fatte ed invitare i denunciati a rettificarle in caso di constatata omissione o infedeltà.

Se il denunciante, così invitato, provvederà alla regolarizzazione della denuncia entro 5 (cinque) giorni, sarà applicata una sanzione pari al 20,5% rispetto alla tariffa normale e per le sole omissioni.

In caso contrario, alla denuncia di rettifica d'ufficio verrà applicata la sanzione corrispondente due volte il premio e per le sole omissioni.

ART. 22 - VARIAZIONI DI CULTURA

I proprietari sono tenuti a denunciare per iscritto e nel termine di 10 (dieci) giorni le variazioni di coltura che avvengono durante l'anno

ART. 23 - DENUNCIA DANNI E FURTI

Le denunce dei furti e dei danni subiti, che devono essere presentate per iscritto, devono essere fatte immediatamente e se trattasi di colture non oltre le 24 (ventiquattro) ore dalla loro scoperta.

In caso contrario la Compagnia non è tenuta al pagamento di nessun indennizzo.

Il Segretario registrerà gli imputamenti e ne darà ricevuta al denunciante.

ART. 24 - LIQUIDAZIONE AGLI ASSICURATI

Le indennità che la Compagnia dovrà liquidare agli assicurati per il risarcimento dei danni e per furti, saranno corrisposte a fine esercizio annuale.

Per i danni causati da atti vandalici la Compagnia corrisponderà agli assicurati danneggiati fino all'importo massimo stabilito nel tariffario.

La Compagnia non liquiderà i danni subiti dagli assicurati nel caso in cui il danneggiato avvii ricorso legale prima della liquidazione per detti danni.

La liquidazione del danno subito verrà pagato dalla Compagnia entro e non oltre 15 giorni dall'incasso.

ART. 25 - BESTIAME ERRANTE

La Compagnia ha il compito di sequestrare il bestiame che si trova errante o incustodito nelle campagne e nelle proprietà altrui.

S'intende per bestiame errante anche quando il proprietario o il conduttore del bestiame non dimostra al momento di avere l'autorizzazione al pascolo del proprietario del terreno vistato dalla compagnia. Non si sequestra il bestiame dove il proprietario o il conduttore del bestiame dimostra, al momento dell'accertamento della ronda, l'autorizzazione del proprietario del terreno vistato dalla Compagnia. Del sequestro deve essere data immediata notizia al Sindaco.

ART. 26- DIRITTI DI TENTURA

La Compagnia è in obbligo, qualora lo si conosca, di avvisare il proprietario sia per il ritiro del bestiame che per il pagamento dei diritti (diritti di tentura) e delle spese.

I diritti di tentura sono stabiliti nel tariffario.

I diritti di tentura devono essere pagati all'atto del dissequestro del bestiame.

In caso di recidiva il diritto di tentura va raddoppiato.

Il bestiame trovato a pascolo abusivo nella proprietà altrui è soggetto, oltre ai diritti di tentura, al trattenimento fino a che il proprietario non abbia pagato la sanzione pecuniaria per i danni causati.

Tutti i diritti di tentura costituiscono entrate della Compagnia ai sensi dell' art.. 17 comma 3 punto 3 della L. R. n. 25/88.

ART. 27 - SPESE CUSTODIA E MANTENIMENTO

Oltre ai diritti di tentura, spettano alla Compagnia, per il bestiame sequestrato, le spese di custodia e mantenimento come nel tariffario.

I diritti di custodia e "accorrolamento", sono pari al 15% dei diritti di tentura, stabiliti nel tariffario.

Per ore notturne s'intende la fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

ART. 28 - PASCOLI - AUTORIZZAZIONI

E' fatto obbligo agli allevatori di segnalare preventivamente alla Compagnia le zone in cui depasceranno il bestiame ed ogni trasferimento significativo tra zone non contigue. Gli allevatori che non segnalano per scritto preventivamente alla Compagnia le zone autorizzate a pascolo saranno sanzionate per ogni capo in possesso al momento dell'avvenuto controllo per mancata concessione di autorizzazione di depascimento.

Il trasferimento del bestiame tra zone non contigue dev'essere autorizzata dalla Compagnia previa comunicazione scritta; L'allevatore che non ottempera sarà sanzionato per un mandato stabilito nel tariffario.

Per i pascoli dati in concessione il proprietario deve rilasciare apposita autorizzazione che, vistata dalla Compagnia, dovrà essere esibita dal conducente del bestiame a richiesta dei barracelli.

Tale autorizzazione deve indicare con precisione la località, l'estensione, i confinanti, la natura del pascolo nonché la data di inizio e di cessazione della concessione.

ART. 29 - ACCERTAMENTO DEL DANNO

In ogni caso di accertamento di danno o di furti nelle proprietà assicurate, la Compagnia deve sempre avvisare il proprietario del fondo entro il termine massimo di 1 (un) giorno a partire dal momento dell'accertamento.

ART. 30 - BESTIAME FORESTIERO

Il Capitano richiede ai proprietari o conduttori di bestiame forestiero una cauzione a garanzia di eventuali danni nella misura per capo minuto (ovino, caprino, suino) e per capo grosso. (bovino, equino) come indicato nel tariffario.

Tale deposito cauzionale verrà restituito all'atto del ritiro del bestiame dall'agro del comune, dopo aver accertato che non siano stati commessi danni.

ART. 31 - PERITI E ARBITRATO

Qualora gli esperti uno per parte non siano concordi, le parti hanno 5 (cinque) giorni di tempo a partire dalla data di denuncia del danno per chiedere l'intervento arbitrale, trascorsi i quali l'azione non è più proponibile e si attiva pertanto il procedimento di decisione secondo equità come nei commi 2,3,4,5,6 del citato all'art. 21 della L. R. n. 25/88.

ART. 32 - INDENNITA' PERITI

Ai periti di cui all'art. 21 comma 5 della L. R. n. 25/88 spettano le indennità di avvaloramento e di trasferta per distanze eccedenti i 4 (quattro) Km, a Km 1/5 del costo di un litro di benzina super come indicati nel tariffario.

Queste spese gravano in misura uguale sulle parti.

ART. 33 - INDENNITA' - ARBITRO

All'arbitro spettano le indennità:

per ogni perizia per indennità di trasferta per distanze eccedenti i 4(quattro) Km, a Km 1/5 del costo di un litro di benzina super come indicato nel tariffario.

Queste spese gravano in misura uguale sulle parti.

ART. 34 - RISCOSSIONI FURTI E DANNI

La compagnia deve imputare il danno dove sia possibile entro 5 gg. dall'avvenuta perizia dando al danneggiante 20 gg. di tempo per corrispondere alle compagnie quanto dovuto.

Trascorso tale termine la compagnia ha l'obbligo di intraprendere azione legale nei confronti del danneggiante entro e non oltre 30 gg. dal mancato pagamento.

ART. 35 - TARIFFE

Per tutti i beni animali compresi su cui la Compagnia è chiamata a rispondere, è dovuta alla medesima un premio di assicurazione, come da tariffario allegato, stabilito con delibera dalla Giunta Comunale.

Per quanto riguarda le colture plurime coltivate nell'arco di un anno nello stesso fondo, saranno assoggettate a doppia tassazione, ovvero dovranno essere corrisposti, per ogni singola coltura in base alle tariffe vigenti, il premio (es: un oliveto ove si coltivano patate, sarà assoggettato alla tariffa per oliveto e alla tariffa per le patate).

Art. 36 - INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione per la mancata commessa, con la esortazione a non ricadervi;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
- d) l'esclusione dalla Compagnia.

L'ammonizione è fatta verbalmente dal Capitano ed è inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed è stabilita dall'art. 13 del presente regolamento. La sospensione è proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno. L'esclusione è inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della Compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno. Il provvedimento di esclusione è adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato sempre che questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni, dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del presente articolo è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Art. 37 - SOSPENSIONE CAUTELARE

I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.

Art. 38 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER IL CAPITANO

Il Capitano che commetta le infrazioni di cui all'art. 36, può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione del Consiglio Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

In caso di inerzia dell'amministrazione competente, si provvede ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 23 ottobre 1978, n° 62.

Art. 39 - SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Lo scioglimento della Compagnia barracellare è decretato dal Consiglio Comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'Articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n° 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della Compagnia.

Art. 40 - QUANTO NON PREVISTO DAL REGOLAMENTO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla L.R. n° 25 del 15.07.1988 e al R.D. 1477/1898, n. 403.